

Regolamento per la ripartizione dei fondi del Dipartimento di Eccellenza 2023-2027 relativi alla mobilità dei docenti, all'organizzazione di convegni e alle pubblicazioni

Indice

Titolo I - Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Dotazione
- Art. 3 Ripartizione annuale dei fondi
- Art. 4 Soggetti beneficiari

Titolo II - Mobilità dei docenti

- Art. 5 Mobilità internazionale
- Art. 6 Soggiorni all'estero
- Art. 7 Partecipazione a convegni scientifici presso altri Atenei

Titolo III - Organizzazione di convegni

- Art. 8 Tipologie di eventi
- Art. 9 Eventi di rilevanza nazionale
- Art. 10 Eventi di rilevanza internazionale

Titolo IV - Pubblicazioni scientifiche

- Art. 11 Tipologie di pubblicazioni
- Art. 12 Monografie e raccolte di saggi
- Art. 13 Articoli

Titolo V - Procedura di ammissione al finanziamento

- Art. 14 Proposte
- Art. 15 Contenuto delle proposte
- Art. 16 Termini per la presentazione delle proposte
- Art. 17 Valutazione delle proposte

- Art. 18 Requisiti di accesso
- Art. 19 Criteri di valutazione
- Art. 20 Equa distribuzione delle risorse
- Art. 21 Rimodulazione dei costi
- Art. 22 Concorso con altri finanziamenti
- Art. 23 Logo del Dipartimento di eccellenza
- Art. 24 Trasferimento del proponente

Titolo VI - Iniziative dipartimentali

- Art. 25 Fondi riservati
- Art. 26 Procedura di approvazione

Titolo VII - Disposizioni finali

- Art. 27 Iniziative già approvate dal Consiglio di Dipartimento
- Art. 28 Entrata in vigore

* * *

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

- 1. Oggetto del presente Regolamento è la ripartizione del finanziamento assegnato al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito del programma dei Dipartimenti di eccellenza 2023-2027, limitatamente alle somme destinate alla mobilità dei docenti, all'organizzazione di convegni e alle pubblicazioni.
- 2. Per poter essere finanziate con tali fondi, le suddette attività devono essere realizzate in coerenza con gli obiettivi del progetto di ricerca DI SEA GUAL ("Developing an International Strategy in the Euromediterranean Area on the Goods for an Updated Anthropic Loop"), presentato da Dipartimento e approvato dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Art. 2 - Dotazione

- 1. La dotazione iniziale a disposizione del Dipartimento per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1 è pari a euro 150.000.
- 2. Tale dotazione può essere incrementata in caso di rimodulazione delle attività del progetto approvata dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Art. 3 - Ripartizione annuale dei fondi

- 1. Per il finanziamento delle attività proposte dai docenti del Dipartimento ai sensi del titolo V del presente Regolamento, da svolgersi fra ottobre 2023 e ottobre 2024, vengono riservati fondi fino ad un massimo di euro 40.000. Per il finanziamento delle attività da svolgersi in ciascuno dei periodi successivi (da ottobre 2024 a ottobre 2025; da ottobre 2025 a ottobre 2026; da ottobre 2026 a ottobre 2027) vengono invece riservati fondi fino ad un massimo di euro 30.000 per ciascun periodo. Le somme a disposizione che non vengono impegnate nel periodo di riferimento vengono imputate alla dotazione del periodo successivo.
- 2. In caso di incremento delle somme disponibili a seguito di rimodulazioni del progetto approvate dal Ministero dell'Università e della Ricerca, gli ulteriori fondi acquisiti vengono imputati proporzionalmente a ciascun periodo per il quale non sia ancora scaduto il termine di presentazione delle proposte.
- 3. Una somma pari a euro 20.000, complessivamente per tutti gli anni del progetto, viene riservata all'organizzazione di iniziative dipartimentali regolate dal titolo VI del presente Regolamento.

Art. 4 - Soggetti beneficiari

- 1. I beneficiari del finanziamento possono essere i docenti afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina che rivestano una delle seguenti qualifiche: professore ordinario, professore associato, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato.
- 2. Limitatamente alle pubblicazioni possono essere beneficiari del finanziamento, oltre ai docenti di cui al comma 1, anche gli assegnisti di ricerca, i titolari di contratti di ricerca, i dottori di ricerca e i dottorandi afferenti al Dipartimento.

TITOLO II MOBILITÀ DEI DOCENTI

Art. 5 - Mobilità internazionale

1. Possono essere oggetto di finanziamento, ai sensi del presente Regolamento, le attività di mobilità internazionale dei docenti del Dipartimento finalizzate allo svolgimento di attività didattiche o di ricerca presso Università o Enti di ricerca stranieri o sovranazionali.

Art. 6 - Soggiorni all'estero

1. Per poter essere ammessi al finanziamento, i soggiorni all'estero devono essere documentati ed avere una durata minima di 15 giorni. Le spese di viaggio sono rimborsabili fino ad un massimo di euro 800, mentre per le spese di alloggio è consentito il rimborso fino ad un massimo di euro 70 per ogni giorno di permanenza.

Art. 7 - Partecipazione a convegni scientifici presso altri Atenei

1. Può essere altresì finanziata la partecipazione in qualità di relatore dei docenti del Dipartimento a convegni scientifici nazionali o internazionali organizzati presso Atenei diversi da quello di Messina. In tal caso, è consentito il rimborso analitico delle sole spese di viaggio e di alloggio fino ad un massimo di euro 500 per le trasferte in Italia e fino ad un massimo di euro 1.000 per le trasferte all'estero.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI

Art. 8 - Tipologie di eventi

1. Una parte delle risorse del finanziamento ministeriale è destinata all'organizzazione presso l'Università degli Studi di Messina di congressi, conferenze, seminari e *workshop*, comunque denominati, a carattere nazionale e internazionale.

Art. 9 - Eventi di rilevanza nazionale

1. Per eventi di rilevanza nazionale articolati in almeno due giornate di lavori e con la presenza di almeno la metà dei relatori provenienti da sedi esterne all'Università degli Studi di Messina, è previsto il finanziamento fino ad un massimo di euro 3.000.

Art. 10 - Eventi di rilevanza internazionale

1. Per eventi di rilevanza internazionale articolati in almeno due giornate di lavori con la presenza di almeno la metà dei relatori provenienti

da una sede straniera, è previsto il finanziamento fino ad un massimo di euro 5.000.

TITOLO IV PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Art. 11 - Tipologie di pubblicazioni

1. Una parte delle risorse assegnate dal Ministero dell'Università e della Ricerca è destinata a finanziare la pubblicazione di libri e articoli scientifici.

Art. 12 - Monografie e raccolte di saggi

- 1. Può essere finanziata, ai sensi del presente Regolamento, esclusivamente la pubblicazione di monografie scientifiche e di raccolte di saggi pubblicate in collane di rilevanza nazionale o internazionale, oppure da editori di rilevanza nazionale o internazionale, a condizione che sia previsto il referaggio anonimo. Può essere altresì finanziata la pubblicazione di atti di convegni svoltisi presso l'Università degli Studi di Messina.
- 2. Per ciascuna pubblicazione nella forma di libro può essere concesso un contributo sui fondi ministeriali fino ad un massimo di euro 3.000.

Art. 13 - Articoli

1. Può essere finanziata ai sensi del presente Regolamento anche la pubblicazione di singoli articoli scientifici, a condizione che si tratti di articoli in rivista di fascia A, per i quali l'autore debba sostenere una spesa documentata fino a un massimo di euro 300.

TITOLO V PROCEDURA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO

Art. 14 - Proposte

1. Le proposte per lo svolgimento della mobilità dei docenti, per l'organizzazione di convegni e per le pubblicazioni devono essere presentate dal soggetto proponente mediante istanza scritta rivolta al Direttore del Dipartimento.

Art. 15 - Contenuto delle proposte

- 1. Le proposte per lo svolgimento della mobilità devono contenere: il soggetto proponente che usufruirà della mobilità; il settore scientifico-disciplinare di appartenenza; l'Università o l'Ente presso il quale si svolgerà l'attività; la durata e il periodo di svolgimento; l'oggetto dell'attività e l'attinenza con i temi del progetto del Dipartimento di eccellenza; una stima delle spese prevedibili e dei finanziamenti a disposizione per lo svolgimento dell'attività.
- 2. Le proposte relative all'organizzazione di convegni devono indicare: il soggetto o i soggetti proponenti; il settore scientifico-disciplinare del proponente o dei proponenti; i docenti dell'Ateneo coinvolti nell'iniziativa; i docenti di altri Atenei italiani o stranieri invitati a tenere una relazione; un programma provvisorio dei lavori del convegno; l'attinenza con i temi del progetto del Dipartimento di eccellenza; una stima delle spese prevedibili e di altri finanziamenti a disposizione per lo svolgimento dell'attività.
- 3. Le proposte relative alle pubblicazioni devono indicare: il soggetto proponente che sia l'autore della pubblicazione; il settore scientifico-disciplinare di appartenenza; il titolo e una sintesi della pubblicazione; il numero di pagine dell'opera; la sua collocazione editoriale; l'attinenza con i temi del progetto del Dipartimento di eccellenza; una stima delle spese prevedibili e di altri finanziamenti a disposizione per la pubblicazione.
- 4. Sono consentite proposte che contemplano lo svolgimento di una pluralità di attività fra loro collegate.

Art. 16 - Termini per la presentazione delle proposte

- 1. Le proposte possono essere presentate entro la fine del mese di settembre di ciascuno dei seguenti anni: 2023, 2024, 2025 e 2026. In tal caso, le attività proposte devono svolgersi o essere portate a compimento fra il mese di ottobre dell'anno della proposta e il mese di ottobre dell'anno successivo.
- 2. Le proposte possono essere altresì presentate entro la fine del mese di gennaio di ciascuno dei seguenti anni: 2024, 2025, 2026 e 2027. In tal caso, le attività proposte devono svolgersi o essere portate a compimento fra il mese di febbraio e il mese di ottobre dell'anno della proposta.
- 3. In caso di mobilità internazionale, il soggiorno all'estero in corso può essere completato, senza interruzione di continuità, anche dopo il mese di

ottobre. In nessun caso è tuttavia ammesso lo svolgimento di attività legate al progetto dopo la fine del mese di ottobre 2027.

Art. 17 - Valutazione delle proposte

- 1. Le proposte presentate entro il mese di settembre sono valutate, entro il mese di ottobre di ciascun anno, dal Comitato di monitoraggio del progetto del Dipartimento di eccellenza.
- 2. Le proposte presentate entro il mese di gennaio sono valutate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, dal Comitato di monitoraggio del progetto del Dipartimento di eccellenza.

Art. 17 - Requisiti di accesso

- 1. Il Comitato di monitoraggio esclude dal finanziamento le proposte che non possiedono i seguenti requisiti o che non soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) inquadramento del proponente nell'ambito del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina, con una delle qualifiche previste dall'art. 3 del presente Regolamento;
 - b) per la mobilità dei docenti, le condizioni di cui agli artt. 5 o 6 del presente Regolamento;
 - c) per l'organizzazione di convegni, le condizioni di cui agli artt. 8 o 9 del presente Regolamento;
 - d) per le pubblicazioni, le condizioni di cui agli artt. 11 o 12 del presente Regolamento;
 - e) attinenza della proposta ai temi del progetto del Dipartimento di eccellenza;
 - f) elevata qualità scientifica della proposta.

Art. 19 - Criteri di valutazione

- 1. Per la valutazione delle proposte relative alla mobilità dei docenti, si tiene conto della qualifica del docente proponente e del prestigio dell'Università o dell'Ente di ricerca presso la quale o il quale si intende svolgere la mobilità.
- 2. Per le proposte relative all'organizzazione di convegni, si tiene conto della qualifica del proponente, della qualifica e del prestigio dei relatori invitati, del carattere interdisciplinare del convegno.

- 3. Per le proposte relative alle pubblicazioni, è accordata preferenza alla pubblicazione di monografie scientifiche e poi, nell'ordine, agli articoli di fascia A, alle raccolte di saggi e agli atti di convegni.
- 4. In ogni caso si tiene conto di altre fonti di finanziamento disponibili per lo svolgimento dell'attività proposta.

Art. 20 - Equa distribuzione delle risorse

- 1. Al fine di consentire un'equa distribuzione delle risorse fra le varie tipologie di attività (mobilità dei docenti, organizzazione di convegni, pubblicazioni), è garantito il finanziamento di ciascuna tipologia di interventi per l'importo di almeno euro 20.000 nell'arco del quinquennio.
- 2. Al fine di consentire l'equilibrato svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari del Dipartimento, è garantito il finanziamento di almeno euro 2.500 nell'arco del quinquennio per ciascun settore scientifico-disciplinare per il quale siano state avanzate proposte approvate. Ai fini di tale calcolo, le proposte approvate si imputano al settore scientifico-disciplinare del proponente, mentre in caso di pluralità di proponenti l'importo è imputato in parti uguali ai settori di afferenza dei proponenti.

Art. 21 - Rimodulazione dei costi

1. Il Comitato di monitoraggio può rimodulare i costi finanziabili in considerazione del budget a disposizione e della congruità dei costi stimati rispetto allo svolgimento delle attività proposte.

Art. 22 - Concorso con altri finanziamenti

1. L'ammissione di una proposta al finanziamento sulla base del presente Regolamento non esclude che il proponente possa ottenere un ulteriore contributo dall'Ateneo oppure un finanziamento ulteriore sulla base di bandi competitivi, a livello locale, nazionale o internazionale.

Art. 23 - Logo del Dipartimento di eccellenza

1. A pena di decadenza dal finanziamento, le locandine relative alle attività finanziate devono riportare il logo del Dipartimento di eccellenza. Sempre a pena di decadenza, le pubblicazioni finanziate devono contenere l'indicazione che le stesse sono state finanziate con i fondi del Dipartimento di eccellenza.

Art. 24 - Trasferimento del proponente

1. In caso di trasferimento del proponente ad altra Università prima del compimento o del completamento dell'attività, l'attività suddetta può essere trasferita sotto la responsabilità di un altro docente del settore oppure può essere revocata, su decisione del Comitato di monitoraggio.

TITOLO VI INIZIATIVE DIPARTIMENTALI

Art. 25 - Fondi riservati

- 1. Ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento, una somma di euro 20.000 euro nell'arco del quinquennio è riservata allo svolgimento di iniziative dipartimentali.
- 2. Tali iniziative includono l'organizzazione di un convegno per la presentazione del progetto del Dipartimento di eccellenza, da svolgersi entro il mese di ottobre 2023, e di un convegno finale per la presentazione dei risultati complessivi del progetto, da svolgersi fra settembre e ottobre dell'anno 2027.
- 3. I fondi residui possono essere utilizzati senza vincoli temporali nel corso dell'intero quinquennio.

Art. 26 - Procedura di approvazione

1. Le proposte relative alle iniziative dipartimentali vengono elaborate, senza vincoli di tempo, dal Gruppo di lavoro del Dipartimento di eccellenza sotto la guida del Direttore e devono essere approvate dal Consiglio di Dipartimento.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Iniziative già approvate dal Consiglio di Dipartimento

1. Le iniziative già approvate dal Consiglio di Dipartimento prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento restano valide, ma l'importo del costo finanziabile viene determinato dal Comitato di monitoraggio nei limiti previsti dal presente Regolamento. Tale importo viene imputato alla dotazione disponibile per le proposte presentate nell'anno 2023.

Art. 28 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Dipartimento nell'adunanza del 23 giugno 2023, viene pubblicato sul sito internet del Dipartimento.